



Roma, 27 dicembre 2010

Protocollo: 166163

Rif.:

Allegati: 1

Indirizzi omissi

OGGETTO: Emendamento sicurezza al Codice Doganale Comunitario.
Nuove funzionalità disponibili in A.I.D.A. relative ai progetti I.C.S. (Import Control System), E.C.S. (Export Control System) e CAR-GO.

1. Premessa

Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) 648/2005 che ha modificato il Codice Doganale Comunitario e dal Reg. (CE) 1875/2006, e successive modifiche delle Disposizioni di Attuazione del Codice, per la **merce che deve essere introdotta nel territorio doganale della Comunità** è richiesta la trasmissione telematica della Dichiarazione Sommaria di Entrata - **Entry Summary Declaration (ENS)** -, a meno delle deroghe indicate all'art. 181 quater delle Disposizioni di Attuazione del Codice - DAC.

In base a criteri di rischio comuni a tutti gli Stati Membri, le ENS sono analizzate per stabilire, in ragione del rischio riscontrato, se le merci debbano essere sottoposte a controllo al primo ufficio di ingresso nella comunità o all'ufficio di effettivo sbarco della merce. Per la merce containerizzata di cui all'art. 592 ter, comma 1, lettera a) sub i) delle DAC, così come modificate dal Reg. (CE) 1875/2006, nei casi in cui viene individuato un rischio elevatissimo, può essere notificato il divieto di caricare la merce al punto di imbarco (*do not load*).

L'art 184 octies delle DAC, così come modificate dal Reg. (CE) 312/2009, prevede altresì l'obbligo dell'invio di una **notifica elettronica** di arrivo del mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità, al fine di esplicitare il controllo di sicurezza da eseguire.

In Italia, in coerenza con le linee guida comunitarie ed allo scopo di evitare duplicazioni di adempimenti, il Manifesto Merci in Arrivo (MMA), completato con i dati identificativi del mezzo di trasporto (data prevista di arrivo, modalità e mezzo di trasporto - **c.d. entry key**) e con i riferimenti delle dichiarazioni sommarie di entrata (Movement Reference Number della ENS e Item Number delle merci contenute nella ENS), **una volta convalidato**, assolve alle funzioni di **notifica elettronica** di arrivo del mezzo di trasporto.

Analogamente, per le **merci in uscita dal territorio comunitario**, le norme richiamate prevedono l'obbligatorietà della trasmissione dei dati sicurezza attraverso la dichiarazione telematica di esportazione ovvero, per le merci che non ne sono oggetto, attraverso la Dichiarazione Sommaria di Uscita (**Exit Summary Declaration - EXS**), per valutarne il rischio ai fini sicurezza, in base a criteri comuni a tutti gli Stati Membri, nonché l'obbligatorietà della **Notifica di arrivo presso l'ufficio di uscita**, al fine di esplicitare l'eventuale controllo di sicurezza da eseguire.

In Italia, in coerenza con le linee guida comunitarie ed allo scopo di evitare duplicazioni di adempimenti, il Manifesto Merci in Partenza (MMP), completato con gli M.R.N. (Movement Reference Number) delle dichiarazioni di esportazione ovvero delle EXS, svolge anche la funzione di **notifica di arrivo presso l'ufficio di uscita e di richiesta di autorizzazione all'imbarco**.

Si precisa che **l'iscrizione di un M.R.N. sul MMP notifica automaticamente l'arrivo delle merci all'ufficio di uscita**, indipendentemente dalla convalida del MMP e **sostituisce**, ai sensi dell'art. 796 quater delle DAC, **la presentazione del Documento Accompagnamento Esportazione (DAE)**.

Sono state da tempo rese disponibili nell'ambiente di addestramento del Servizio Telematico Doganale le funzionalità per attuare gli adempimenti previsti dalle norme citate. Si riporta in allegato (Allegato Tecnico) alla presente il riepilogo delle comunicazioni che hanno anticipato le funzionalità in parola pubblicate nel corso del corrente anno sul portale dell'Agenzia.

A seguito degli esiti della sperimentazione condotta dagli operatori su tali funzionalità e di quanto condiviso con le Associazioni di categoria e i rappresentanti degli uffici territoriali nell'ambito degli incontri del tavolo tecnico "*e-customs*", si forniscono le istruzioni di dettaglio riguardanti le nuove applicazioni.

2. Disponibilità delle nuove applicazioni

Le applicazioni concernenti la gestione degli MMA e degli MMP sono disponibili in ambiente di esercizio dal giorno **28 dicembre p.v., a partire dalle ore 11:00.**

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che a decorrere da tale data i tracciati versione 3.2 dei MMA e MMP sono sostituiti rispettivamente dalle versioni 4.2 e 4.1.

Le applicazioni concernenti la gestione delle dichiarazioni sommarie di entrata (ENS, RENS e DIV) e delle dichiarazioni sommarie di uscita (EXS e REXS) sono disponibili in ambiente di esercizio **dal 3 gennaio 2011, a partire dalle ore 8:00.**

3. Processo di entrata

La presentazione delle ENS deve essere effettuata, per via telematica, all'ufficio di primo ingresso nel territorio della Comunità, secondo i tracciati allegati nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: "**Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati**".

Sono inoltre disponibili per il personale degli uffici le funzionalità per l'acquisizione della ENS presentata su supporto esterno (usb, cd-rom, ecc.), da utilizzarsi esclusivamente come procedura di soccorso in caso di impossibilità di trasmissione elettronica della dichiarazione in parola.

3.1 Presentazione telematica della dichiarazione sommaria di entrata

Per ottemperare alla prescrizione comunitaria della presentazione telematica della dichiarazione in parola è stato predisposto il messaggio "ENS" che deve essere redatto secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: "**Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati**".

L'accettazione di tale dichiarazione in A.I.D.A., che non richiede alcun intervento da parte del personale degli uffici, è notificata al soggetto che ha trasmesso la ENS, mediante l'invio di un messaggio di risposta contenente il M.R.N. (Movement Reference Number) attribuito alla dichiarazione e le altre informazioni previste dal manuale per l'utente.

Il MRN è così strutturato:

- i caratteri 1 e 2 indicano le ultime due cifre dell'anno di registrazione della dichiarazione (es.: "09", "10", ...);
- i caratteri 3 e 4 corrispondono al codice iso-alpha2 del paese di registrazione della dichiarazione (es.: "IT", "DE", "ES", ...);
- i caratteri da 5 a 7 indicano l'ufficio di registrazione della dichiarazione;
- i caratteri 8 e 9 corrispondono all'identificativo della dichiarazione sommaria di entrata "EN";
- i caratteri da 10 a 16 indicano il progressivo numerico di registrazione della dichiarazione;
- il carattere 17 è valorizzato con "N";

- il carattere 18 è un “check digit” determinato dal sistema informatico in base alle regole di calcolo stabilite dai servizi centrali della Commissione Europea.

Se nell'apposito campo della ENS è indicato il codice EORI del soggetto che provvederà alla presentazione del manifesto (vettore o suo rappresentante) e tale soggetto è autorizzato al Servizio Telematico Doganale (STD), il MRN e le altre informazioni sono disponibili anche per quest'ultimo soggetto, al fine di agevolare la compilazione del MMA.

Le ENS per le quali non siano stata presentate le relative notifiche di arrivo sono annullate automaticamente dal sistema dopo 200 giorni di calendario.

Il personale degli uffici provvede alla consultazione della dichiarazione sommaria di entrata accedendo alla funzione “Consultazione” presente in A.I.D.A alla linea di lavoro “Dogane / Dichiarazioni sommarie / Entrata”.

3.2 Rettifica di una dichiarazione sommaria di entrata.

L'operatore economico può rettificare i dati della dichiarazione inviando il messaggio “RENS” che deve essere redatto secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: **“Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati”**.

Le richieste di rettifica di una ENS possono riguardare la modifica, l'integrazione e la cancellazione di dati e devono essere inviate al medesimo ufficio di primo ingresso al quale era stata inviata la ENS. Se la richiesta di rettifica di una ENS è rifiutata resta valida la ENS precedentemente accettata.

Non possono essere rettificare le ENS per le quali:

- è stato comunicato un “do not load”;
- è stata presentata la richiesta di diversione, di cui al paragrafo 3.3;
- è stata già presentata la notifica di arrivo, di cui al paragrafo 3.4.

L'accettazione delle rettifiche, che non richiede alcun intervento da parte del personale degli uffici, è notificata mediante l'invio di un messaggio di risposta redatto secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: **“Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati”**.

3.3 Diversione del mezzo di trasporto verso un altro ufficio.

Qualora sia stata inviata una ENS per la quale l'effettivo ingresso avverrà in un ufficio situato in un altro Stato Membro non presente nell'itinerario di tale ENS, l'operatore economico è tenuto ad inviare una richiesta di diversione (messaggio “DIV”) redatta secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: **“Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati”**.

Qualora sia stata presentata una ENS ad un altro Stato Membro, nel cui itinerario non sia indicato almeno un porto/aeroporto italiano, ed il mezzo di trasporto giunga in un ufficio italiano come primo ufficio di ingresso nella Comunità, il vettore o il suo rappresentante è tenuto ad inviare la notifica di diversione al Paese di primo ingresso dichiarato nella ENS (secondo regole e modalità stabilite da tale Paese). Il sistema informatico di tale Paese provvede ad inoltrare al sistema A.I.D.A. le informazioni necessarie.

Se l'operatore, per cause di forza maggiore o per indisponibilità dei sistemi, non abbia effettuato tale notifica allo Stato Membro interessato, è tenuto a dare notizia dell'arrivo del mezzo di trasporto, all'ufficio doganale di ingresso, **prima di procedere all'invio del record di chiusura del MMA (record “Z”)**. In tal caso il personale dell'ufficio invia un messaggio di “richiesta informazioni” allo Stato Membro di primo ingresso dichiarato per ottenere i dati della dichiarazione sommaria. **Tale procedura, in ragione dei ritardi che può comportare nello svincolo delle partite, deve essere utilizzata esclusivamente come procedura di soccorso.**

Qualora sia stata presentata una ENS ad un altro Stato Membro, nel cui itinerario non sia indicato almeno un porto/aeroporto italiano, ed il mezzo di trasporto giunga in un ufficio italiano (successivo al primo), il vettore o il suo rappresentante è tenuto a dare notizia dell'arrivo del mezzo di trasporto a tale

ufficio, **prima di procedere all'invio del record di chiusura del MMA (record "Z")** per consentire al personale dell'ufficio di inviare un messaggio di "richiesta informazioni" allo Stato Membro di primo ingresso dichiarato per ottenere i dati della dichiarazione sommaria.

3.4 Gestione notifica di arrivo / MMA

Si rammenta che il MMA¹ può essere predisposto tramite l'invio progressivo delle partite da iscrivere.

Per ogni partita in sbarco deve essere indicato il M.R.N. della ENS e il relativo Item ovvero l'indicazione del valore "S" nel campo "Deroga alla presentazione della ENS" del record B, del tracciato dei MMA, nei casi di deroga, previsti all'art. 181 quater delle Disposizioni di Attuazione del Codice nonché per le merci trasportate tra porti/aeroporti comunitari. **Tale deroga è applicabile per gli MMA trasmessi in data antecedente al 3° gennaio 2011, nonché per gli MMA trasmessi in data successiva ma riferiti a mezzi di trasporto il cui viaggio abbia avuto inizio in data antecedente al 1° gennaio 2011.**

Con le nuove funzionalità l'invio del record "Z" determina contemporaneamente:

- la chiusura del manifesto,
- la convalida dello stesso,
- la notifica di arrivo del mezzo di trasporto.

Pertanto l'invio del record "Z" deve essere eseguito all'arrivo effettivo di tale mezzo, ovvero nei tempi previsti dalle procedure di pre-clearing.

Il soggetto responsabile del MMA provvede alla presentazione della copia sottoscritta del solo frontespizio recante i dati generali e riepilogativi del manifesto trasmesso a seguito della chiusura/convalida/notifica eseguita per via elettronica.

In risposta all'invio del record "Z", il sistema fornisce, per ogni partita iscritta a manifesto, l'indicazione dei seguenti "stati":

- **"Svincolabile"**: la partita non richiede un controllo sicurezza ed è immediatamente dichiarabile.
- **"Dichiarabile ma non svincolabile"**: la partita è oggetto di un controllo di sicurezza ma è dichiarabile al fine di permettere, ove ricorra il caso, di unificare i controlli sicurezza con gli eventuali controlli doganali. Se la dichiarazione di esito non è oggetto di un controllo doganale documentale, scanner o fisico (CDC = "CA") il sistema inibisce lo svincolo sino alla comunicazione dell'esito del controllo sulla partita ai fini della sicurezza, a cura di chi ha eseguito tale controllo. L'eventuale svincolo deve essere eseguito per il tramite della funzione "Calcolo del codice di svincolo". Qualora, a seguito dei controlli di sicurezza, le merci non siano svincolabili, è possibile, a cura di chi ha eseguito i controlli, procedere all'annullamento della dichiarazione indicando la nuova causale "A3 non dichiarabili".

E' appena il caso di far presente che non si può procedere alla rettifica delle dichiarazioni doganali che danno esito a partite di A3² nello stato "dichiarabile ma non svincolabile" o "non dichiarabile".

Per agevolare l'attività di controllo degli uffici le linee di "Monitoraggio dichiarazioni in sdoganamento telematico" e "Consultazione elenchi riepilogativi" sono state aggiornate con l'aggiunta del parametro "Svincolate / Non svincolate" tra i criteri di ricerca.

¹ Si precisa che nei casi di voli per i quali sono attribuiti più identificativi volo (code sharing), vanno presentati, due distinti MMA recanti ognuno l'entry key del volo di competenza. Ai fini dell'individuazione di destinazioni/partenze da piattaforme/"mare aperto" sono stati attribuiti rispettivamente i codici luogo ITXXX e ITYYY da indicare negli opportuni campi del MMA.).

² Eventualmente presenti nel messaggio di completamento (M2).

- **“Non Dichiarabile”**: la partita è oggetto di un controllo di sicurezza immediato (rischio elevato).
- **“In attesa di esito”** (valutazione del rischio in corso): la partita è in attesa di verifica Safety & Security, perché l’attività di valutazione del rischio della ENS associata alla partita ancora non è terminata. Al termine della valutazione del rischio, le partite “In attesa di esito” assumono uno degli altri tre stati previsti.

3.5 Monitoraggio ai fini Safety & Security

I funzionari preposti all’attività di controllo dispongono del pannello di “Monitoraggio Safety & Security” in cui vengono inseriti gli M.R.N., e il relativo item della ENS, iscritti nel MMA (record B, merce in sbarco), soggetti ad un controllo sicurezza.

Il sistema provvede ad inviare automaticamente gli aggiornamenti dello stato delle partite a seguito delle attività poste in essere dall’ufficio per le partite diverse da “svincolabili”. Tali aggiornamenti sono contenuti nel messaggio IRISP contenente nell’apposito campo il valore “iris 2”. Di conseguenza il soggetto responsabile del manifesto è tenuto a monitorare tali aggiornamenti.

In caso di acquisizione del MMA tramite floppy, usb, cd-rom, ecc., la necessità di effettuare un controllo è segnalata agli uffici tramite un’opportuna maschera di A.I.D.A. (pop-up) con la generica segnalazione “Presenza di M.R.N. soggetti a controllo sicurezza”. Di tale evenienza il funzionario preposto informa il responsabile del MMA e l’ufficio competente procede alle attività di controllo e alla conseguente registrazione dell’esito dello stesso.

3.6 Rettifica, inserimento e annullamento di righe del MMA.

Si rammenta che il responsabile del manifesto può procedere alla rettifica dei dati inseriti a manifesto o all’inserimento di nuove righe per via completamente telematica (cfr. specifiche pubblicate nell’Appendice del manuale utente del servizio telematico), prima dell’invio del record “Z”. Dopo tale invio le richieste di rettifica e d’inserimento di nuove righe necessitano di una convalida della dogana.

Le rettifiche sono inibite per i campi relativi a M.R.N. della ENS, e relativo item, soggetti a controllo sicurezza.

Nel caso di inserimento di ulteriori righe in un manifesto, contenente merci in sbarco (record B), per cui è stato inviato il record “Z” di chiusura, il sistema modifica lo stato del manifesto da “C” (totalmente convalidato) a “P” (parzialmente convalidato) per consentire la convalida delle sole integrazioni trasmesse a cura dell’ufficio che procede, tramite l’apposita funzione, a validare le rettifiche e le integrazioni apportate. Tale convalida è consentita dopo il completamento delle attività di controllo eventualmente selezionate dal sistema.

Si rammenta che l’annullamento di righe di manifesto deve essere sempre richiesto all’ufficio doganale.

4. Processo di uscita

Come specificato in premessa, l’iscrizione progressiva nel MMP degli MRN delle dichiarazioni doganali, ovvero delle EXS, consente di notificare all’ufficio di uscita che le merci sono a disposizione per un eventuale controllo.

In corrispondenza delle partite da imbarcare deve essere indicato il M.R.N. della dichiarazioni doganali o della EXS, e il relativo Item, e se del caso l’indicazione del valore “S” nel campo “Deroga alla presentazione della EXS” del record E, del tracciato dei MMP, relativo alla merce in transhipment. **Tale deroga è applicabile per gli MMP trasmessi in data antecedente al 3° gennaio 2011.**

A seguito dell’iscrizione progressiva a manifesto di una o più partite, il sistema fornisce in risposta il messaggio IRISP, contenente nell’apposito campo il valore “iris 1”, con l’indicazione, per ogni partita non ancora autorizzata all’imbarco, dei seguenti stati:

1. Merce da controllare (selezionati in base ai profili di rischio)

2. In attesa di esito (in attesa di informazioni da altri Stati membri, stato “NO INFO” per gli uffici)

Per i M.R.N. “in attesa di esito”, A.I.D.A. invia un messaggio di “richiesta informazioni” allo Stato Membro competente ed aggiorna conseguentemente il pannello di monitoraggio riservato agli uffici a seguito della risposta ricevuta.

I funzionari preposti al controllo procedono o meno ad autorizzarne l'imbarco delle partite da controllare, inserendo l'esito del controllo (autorizzato all'imbarco/ non autorizzato all'imbarco) nell'apposito pannello di monitoraggio.

Il sistema provvede ad inviare automaticamente gli aggiornamenti dello stato delle partite a seguito delle attività poste in essere dall'ufficio. Tali aggiornamenti sono contenuti nel messaggio IRISP contenente nell'apposito campo il valore “irisp 2”. Di conseguenza il soggetto responsabile del manifesto è tenuto a monitorare tali aggiornamenti.

Nel caso di acquisizione del MMP tramite supporto esterno (usb, cd-rom, ecc.), la necessità di effettuare un controllo è segnalata tramite un'opportuna maschera di pop-up con la generica segnalazione “Presenza di M.R.N. in stato “NO INFO” o da controllare”. Di tale evenienza il funzionario preposto è tenuto ad informare il responsabile del MMP e, svolto il controllo, provvede a registrare l'esito dello stesso sul pannello Safety & Security.

La convalida di un MMP, da effettuarsi esclusivamente al momento della partenza del mezzo di trasporto, avviene con l'invio da parte dell'operatore economico del record di chiusura “H” (che deve essere inviato separatamente dagli altri tipi record). L'operatore, dopo la convalida del MMP, deve recarsi in dogana per presentare copia sottoscritta del frontespizio del manifesto.

L'invio del record “H” (record di chiusura) comporta la cancellazione delle righe del manifesto i cui MRN sono ancora da controllare. Le partite annullate, contrassegnate dallo stato “Annullato da sistema”, sono notificate per il tramite del messaggio IRISP (contenente nell'apposito campo il valore “irisp 2”) successivo all'invio del record “H”.

I MRN annullati dal manifesto restano attivi sul pannello per l'espletamento dei controlli previsti e l'inserimento del relativo esito.

4.1 Presentazione telematica della dichiarazione sommaria di uscita

Per ottemperare alla prescrizione comunitaria della presentazione telematica della dichiarazione in parola è stato predisposto il messaggio “EXS” che deve essere redatto secondo le specifiche pubblicate nell'Appendice del manuale utente del servizio telematico: **“Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati”**.

L'accettazione di tale dichiarazione in A.I.D.A., che non richiede alcun intervento da parte del personale degli uffici, è notificata al soggetto che ha trasmesso la EXS, mediante l'invio di un messaggio di risposta contenente il M.R.N. (Movement Reference Number) attribuito alla dichiarazione e le altre informazioni previste dal manuale per l'utente.

Il MRN è così strutturato:

- i caratteri 1 e 2 indicano le ultime due cifre dell'anno di registrazione della dichiarazione (es.: "09", "10", ...);
- i caratteri 3 e 4 corrispondono al codice iso-alpha2 del paese di registrazione della dichiarazione (es.: “IT”, “DE”, “ES”, ...);
- i caratteri da 5 a 7 indicano l'ufficio di registrazione della dichiarazione;
- i caratteri 8 e 9 corrispondono all'identificativo della dichiarazione sommaria di uscita “XS”;
- i caratteri da 10 a 16 indicano il progressivo numerico di registrazione della dichiarazione;
- il carattere 17 è valorizzato con “X”;
- il carattere 18 è un “check digit” determinato dal sistema informatico in base alle regole di calcolo stabilite dai servizi centrali della Commissione Europea.

Una EXS per la quale non è stata presentata nessuna notifica di arrivo viene annullata automaticamente dal sistema dopo 200 giorni di calendario.

Il personale degli uffici potrà visualizzare la dichiarazione sommaria di uscita attivando:

- la funzione “Consultazione” presente in A.I.D.A. nella linea di lavoro: “Dogane / Dichiarazioni sommarie / Uscita”;

oppure

- la funzione “Dich. sommarie” presente in A.I.D.A. nella linea di lavoro: “Dogane / AES / Uscita”.

4.2 Rettifica di una dichiarazione sommaria di uscita.

L’operatore economico può rettificare i dati della dichiarazione inviando il messaggio “REXS” che deve essere redatto secondo le specifiche pubblicate nell’Appendice del manuale utente del servizio telematico: **“Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati”**.

Una dichiarazione sommaria di uscita può essere rettificata fino a quando un manifesto di merci in partenza (MMP) che contenga anche un solo articolo di detta dichiarazione non sia stato convalidato.

L’accettazione di tale rettifica in A.I.D.A., che anche in questo caso non richiede alcun intervento da parte del personale degli uffici, è notificata all’operatore economico mediante l’invio di un messaggio contenente l’M.R.N. assegnato all’atto dell’accettazione della dichiarazione.

4.3 Visualizzazione dell’esito di una dichiarazione sommaria di uscita.

Il personale degli uffici può verificare lo stato della dichiarazione attivando la funzione “Esito EXS” presente nella visualizzazione di un singolo M.R.N. della linea di lavoro: “Dogane / AES / Uscita/ Dich. Sommarie”.

4.4 Rettifica, inserimenti e annullamento di righe del MMP.

Si rammenta che il responsabile del manifesto può procedere alla rettifica dei dati trasmessi o all’inserimento di nuove righe per via completamente telematica (cfr. specifiche pubblicate nell’Appendice del manuale utente del servizio telematico), prima dell’invio del record “H”. Dopo tale invio le richieste di rettifica e d’inserimento di nuove righe necessitano di una convalida della dogana.

Le rettifiche sono inibite per i campi relativi a M.R.N. della EXS, e relativo item, soggetti a controllo sicurezza. In caso di errore materiale, per procedere alla relativa correzione, occorre richiedere all’ufficio doganale l’annullamento del relativo record del MMP e successivamente procedere alla registrazione del nuovo record.

Nel caso di inserimento di ulteriori righe in un manifesto, contenente merci in export o in transshipment, per cui è stato inviato il record “H” di chiusura, il sistema modifica lo stato del manifesto da “C” (totalmente convalidato) a “P” (parzialmente convalidato) per consentire la convalida delle sole integrazioni trasmesse a cura dell’ufficio, che procede, tramite l’apposita funzione, a validare le rettifiche e le integrazioni apportate. Tale convalida è consentita dopo il completamento delle attività di controllo eventualmente selezionate dal sistema.

Si rammenta l’annullamento di righe di manifesto, prima e dopo la chiusura/convalida, deve essere richiesto all’ufficio doganale competente ed è possibile solo se non sono in corso attività di controllo.

5. Modalità tecnico operative

Ulteriori dettagli operativi nonché il complesso della normativa di riferimento sono pubblicati sul sito www.agenziadogane.gov.it, nella sezione “In un click”, seguendo il percorso: “e-customs.it – AIDA”.

6. Richieste di assistenza da parte degli operatori

Le richieste di assistenza dovranno essere presentate secondo le modalità da ultimo pubblicate sul portale dell'Agenzia nella sezione "Assistenza on line", che si riportano di seguito.

In caso di difficoltà nell'utilizzo del Servizio Telematico Doganale E.D.I., o di malfunzionamenti, si prega di seguire le istruzioni che regolano le richieste di assistenza:

1. *Verificare preventivamente che la soluzione al problema non sia già presente sul sito di Assistenza (<http://assistenza.agenziadogane.it/assistenza/index.asp>) nella sezione "Come Fare per..." e nella sezione "Consulta le FAQ". Può essere utilizzata anche la ricerca libera con la funzione "Cerca", estesa all'intero sito o circoscritta a determinati argomenti.*
2. *Se la ricerca dovesse risultare infruttuosa, rivolgersi al canale prioritario di Assistenza via Web, raggiungibile dal sito di Assistenza, alla voce "[Contattaci – Invio E-Mail](#)" oppure prenotare una chiamata nella fascia oraria desiderata alla voce "[Contattaci – Prenotazione di chiamata](#)"; solo nel caso in cui non si riceva risposta all'assistenza così richiesta in tempi adeguati, contattare il Numero Verde Sogei presente alla voce "[Contattaci – Chiama il numero verde](#)".*

E' fondamentale annotare la data e il relativo numero della richiesta di assistenza fornito.

3. *In relazione alla gravità del problema, nel caso non si riceva assistenza in tempi utili, sollecitare una risposta tramite la voce "[Contattaci – Sollecito di intervento](#)" (citando il numero della richiesta iniziale).*

Nota Bene: passati 60 giorni dalla richiesta di assistenza, questa non sarà più evasa. Se si intende comunque ricevere risposta alla problematica occorre necessariamente sollecitarla.

4. *Qualora il malfunzionamento pregiudichi l'operatività degli utenti e non vengano fornite risposte dal Servizio di Assistenza, scrivere a: dogane.tecnologie@agenziadogane.it, indicando nell'oggetto "Mancata Risposta Assistenza" e riportando data e numero della richiesta, e data ed orario del sollecito di intervento.*

Ulteriori canali di contatto con l'Agenzia delle Dogane, sono presenti nel sito dell'Agenzia, alla voce: [Comunicare – Comunicare con l'Agenzia](#).

Inoltre, per quanto concerne le richieste di assistenza relative ai progetti I.C.S. e CARGO, le medesime dovranno essere inviate alla casella dogane.helpdesk@agenziadogane.it in analogia a quanto già previsto per i progetti N.C.T.S. (New Computerized Transit System) ed E.C.S. con nota 5357 del 31 luglio 2007.

7. Richieste di assistenza da parte degli uffici territoriali

Le richieste di assistenza e le segnalazioni di anomalie e malfunzionamenti vanno indirizzate preferibilmente all'assistenza via web (utilizzando l'apposito link presente nella Home Page del Portale ITA.C.A.) o telefonicamente al numero verde 800-211351.

Inoltre, restano invariate le regole (presenti sulla Home Page di A.I.D.A.) per la segnalazione di malfunzionamenti e per le richieste di assistenza:

"Nel caso di problemi o malfunzionamenti applicativi nell'utilizzo del sistema, cercare la soluzione consultando la sezione "Assistenza on line" e la Home Page di A.I.D.A.; se ciò dovesse risultare infruttuoso, contattare il servizio di Assistenza via Web o il numero verde 800-211351 annotando

la data e il relativo numero della richiesta. Qualora, entro un periodo di tempo ragionevole in relazione alla gravità del malfunzionamento, non si riceva risposta e ci si sia accertati che la soluzione del problema non sia stata pubblicata sull'Home Page di A.I.D.A., informare il Coordinatore Regionale A.I.D.A. o l'Ufficio Processi Automatizzati del Distretto, il quale avrà cura di comunicare il malfunzionamento – indicando data e numero della richiesta di assistenza - all'indirizzo di posta elettronica: dogane.ecustoms@agenziadogane.it, per problematiche inerenti gli aspetti doganali”.

oooooooooooooooooooo

Disposizioni transitorie

La Commissione Europea, preso atto delle preoccupazioni espresse dagli operatori economici dovute alla complessità dell'architettura dell'emendamento sicurezza introdotto nel codice doganale comunitario e nelle relative disposizioni di attuazione rispettivamente con i Regolamenti (CE) 648/2005 e 1875/2006, dei numerosi adempimenti posti a carico degli stessi operatori economici compresi gli adeguamenti delle necessarie strutture informatiche nonché, infine, della complessità degli stessi scenari di applicazione ha sensibilizzato gli Stati membri affinché adottino idonei accorgimenti per evitare ritardi nel caso in cui gli operatori economici non provvedano alla presentazione delle dichiarazioni sommarie entro i termini e secondo le modalità previste.

Pertanto, nel primo periodo di avvio della procedura, nelle ipotesi in cui si verificano difficoltà nella presentazione telematica delle ENS/EXS, nonché nell'utilizzo delle procedure di soccorso (presentazione di ENS/EXS su supporto esterno (usb, cd-rom, ecc.)) e di conseguenza, l'analisi ai fini sicurezza possa essere eseguita sulla base di dati presentati su supporto cartaceo o sulla base dei dati contenuti nei documenti commerciali/di trasporto, **va indicato nei manifesti il valore “S” nel campo relativo all'indicazione della deroga. Con successivo provvedimento verrà indicato il nuovo valore da inserire nel campo deroga da utilizzare in tali ipotesi.**

oooooooooooooooooooo

I Signori Direttori Regionali, Interregionali e Provinciali vigileranno sulla corretta e integrale applicazione della presente adottando le misure necessarie affinché sia garantita la massima assistenza agli operatori interessati soprattutto nella fase di prima applicazione della nuova procedura, avendo cura di informare la scrivente di eventuali criticità che dovessero emergere al riguardo e di eventuali istruzioni integrative diramate.

Il Direttore Centrale

f.to Teresa Alvaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del d.lgs.39/93



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Allegato tecnico

Cosa cambia per il Manifesto delle Merci in Partenza (MMP)

Nell'ambito del progetto E.C.S. (Export Control System) è prevista la notifica di arrivo delle merci presso l'ufficio di uscita. L'invio del MMP assolverà a tale adempimento e la relativa risposta costituirà di fatto, in assenza di eventuali controlli, l'autorizzazione all'imbarco delle merci in partenza.

Nella parte fissa del MMP sarà obbligatorio indicare il codice EORI per i soggetti non italiani mentre per questi ultimi, in una prima fase, deve essere indicato alternativamente la partita iva o il codice fiscale. I soggetti che ne fossero sprovvisti potranno richiederlo seguendo le istruzioni presenti nel seguente link:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/ecustoms_it/Eori/

Tra le principali novità si segnala che:

1. L'Irisp contiene un'indicazione sullo stato di convalida del MMP (non convalidato, parzialmente convalidato o completamente convalidato);
2. Il campo "Livello Esito IRISP1/2" specifica se si tratta del primo file di esito (IRISP1) o se l'Irisp è stato aggiornato in seguito all'attività di verifica dell'ufficio doganale (IRISP2). L'IRISP2 è un aggiornamento completo dell'IRISP1 restituito inizialmente.
3. Gli MRN iscritti a manifesto autorizzati all'imbarco non saranno indicati esplicitamente nel file di esito. Qualora uno o più MRN iscritti a manifesto siano soggetti ad un controllo sicurezza o abbiano un rischio non ancora definito (perché trattasi di MRN comunitari non presenti in AIDA), la parte fissa dell'Irisp sarà seguita da 1 a N record contenenti l'indicazione degli MRN in questione e del corrispondente stato:
 - a. Merce da controllare;
 - b. In attesa di esito.

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE
Ufficio integrazione applicativa

00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +390650246426 – Fax +390650243212 –
e-mail:dogane.tecnologie.int.applicativa@agenziadogane.it

Sarà cura del responsabile del MMP monitorare gli aggiornamenti telematici dell'Irisp per recepire i cambiamenti degli stati degli MRN in conseguenza all'attività di verifica dell'ufficio doganale:

- a. Autorizzato all'imbarco;
 - b. Non autorizzato all'imbarco.
4. Il flusso contenente il record di chiusura H costituisce richiesta di convalida del MMP. Tale record dovrà essere inviato separatamente rispetto a record D (export) e/o record E (transshipment).

La convalida del manifesto comporta l'ultimo aggiornamento dei file di esito precedentemente trasmessi per il MMP in questione. Gli MRN ancora in stato "Merce da controllare" o "In attesa di esito" saranno automaticamente annullati dal MMP, ed assumeranno lo stato "Annullato da sistema".

5. In caso di errore è previsto l'invio del solo IRISP1.

Nel caso di integrazione di un manifesto totalmente convalidato contenente record D (con MRN) e/o record E (transshipment), il sistema modifica lo stato del manifesto da 'C' (totalmente convalidato) a 'P' (parzialmente convalidato). La convalida delle integrazioni ad un manifesto dovrà essere effettuata in dogana.

Dal 1° gennaio 2011 inoltre, per la merce in transshipment, nel caso in cui sia trascorsi più di 14 giorni rispetto alla data di registrazione della partita di temporanea custodia sarà necessario presentare la EXS (EXit Summary Declaration). In quest'ultimo caso per la merce in transshipment (record E) e/o container vuoti (record K) si dovranno indicare i riferimenti (MRN – ITEM NUMBER) della EXS, in caso contrario indicare la deroga alla presentazione della EXS.

Cosa cambia per il Manifesto delle Merci in Arrivo (MMA)

Ai sensi del Reg. (CE) n. 312/2009 (art. 184 octies), il gestore del mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità o il suo rappresentante dovrà notificare alle autorità doganali del primo ufficio doganale di entrata l'arrivo del mezzo di trasporto. Il MMA, così strutturato, costituirà la notifica di arrivo oltre che la presentazione delle merci, semplificando gli adempimenti a carico degli operatori economici.

Nella parte fissa del MMA sarà obbligatorio indicare il codice EORI per i soggetti non italiani mentre per questi ultimi, in una prima fase, deve essere indicato alternativamente la partita iva o il codice fiscale. I soggetti che ne fossero sprovvisti potranno richiederlo seguendo le istruzioni presenti nel seguente link:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/ecustoms_it/Eori/

Nel caso di merce in sbarco (record B) e/o container vuoti (record K), si dovranno indicare i riferimenti (MRN – ITEM NUMBER) della ENS, se la merce è soggetta alla presentazione della dichiarazione sommaria di entrata. In caso contrario è necessario indicare la deroga alla presentazione della ENS. Sono stati eliminati i record I (merce in transito - da estero per luogo comunitario) e V (merce in transito - da estero per luogo estero). Le funzioni di rettifica dei due record I e V saranno comunque disponibili per i record inviati precedentemente.

Il MMA, completato con i riferimenti delle dichiarazioni sommarie di entrata, costituirà la notifica di arrivo senza ulteriori adempimenti per gli operatori economici.

Tra le principali novità si segnala che:

1. L'Irisp contiene un'indicazione sullo stato di convalida del MMP (non convalidato, parzialmente convalidato o completamente convalidato);
2. Il campo "Livello Esito IRISP1" specifica se si tratta del primo file di esito (IRISP1) o se l'Irisp è stato aggiornato in seguito all'attività di verifica dell'ufficio doganale (IRISP2). L'IRISP2 è un aggiornamento completo dell'IRISP1 restituito inizialmente.
3. In fase di acquisizione del manifesto in arrivo (invio di un file MMA con record dei dati generali A, record della merce in sbarco B e senza record di chiusura Z) sarà restituito un esito IRISP1 senza indicazioni di sicurezza sulle partite di temporanea custodia A3 generate (non sarà restituito alcun esito di secondo livello IRISP2).

Anche nei seguenti casi sarà restituito un esito IRISP1 senza indicazioni di sicurezza sulle A3:

- invio di un file di integrazione (senza record di chiusura Z) di un manifesto incompleto;
- invio di un file di integrazione (senza record di chiusura Z) di un manifesto totalmente convalidato.

Nel caso di invio di un file di integrazione, con record di chiusura, su un manifesto già convalidato, non sarà possibile acquisire i dati manifesto.

1. A seguito dell'invio di un file MMA (con record A, B e record di chiusura Z) sarà restituito un IRISP1 con informazioni di sicurezza, contenente le informazioni sul protocollo assegnato al manifesto e l'informazione della eventuale presenza di MRN - ITEM rischiosi.
2. A seguito dell'invio di record B (ad integrazione ad un MMA già acquisito) e del record di chiusura Z sarà restituito un IRISP1 con informazioni di sicurezza, contenente l'informazione della eventuale presenza di MRN - ITEM rischiosi relativamente all'intero manifesto.
3. La parte fissa dell'Irisp sarà seguita da una lista degli estremi delle partita di A3 per merci in sbarco con l'indicazione dello stato:
 - a. Svincolabile: la partita è considerata sicura;
 - b. In attesa di esito: la partita è in attesa di verifica Safety & Security, perché l'attività di valutazione del rischio della ENS associata alla partita ancora non è terminata);
 - c. Dichiarabile ma non svincolabile: la partita è soggetta a un controllo sicurezza immediato, ma è possibile inviare prima dell'effettuazione di tale controllo una dichiarazione di esito al fine di beneficiare ove ricorre il caso di un unico momento per il controllo);
 - d. Non dichiarabile:

Nel caso di integrazione di un manifesto totalmente convalidato contenente record B, il sistema modifica lo stato del manifesto da C (totalmente convalidato) a P (parzialmente convalidato). La convalida delle integrazioni ad un manifesto dovrà essere effettuata in dogana.

L'Entry Key deve essere indicata in modo univoco nelle ENS e nella relativa notifica di arrivo (MMA). Sarà cura degli operatori economici coinvolti comunicare l'Entry Key definita al momento della costituzione del viaggio ai soggetti che dovranno presentare il MMA.

Gli elementi costituenti la "Entry Key" presenti nel record A (dati generali) del MMA sono:

- Tipologia del mezzo di trasporto - campo n° 6;

- Codice IMO o Codice identificativo volo (IATA) - campo n° 7;
- Data di arrivo prevista al primo porto/aeroporto dichiarato di ingresso nel territorio doganale della Comunità - campo n° 22.

Si fa presente che qualora durante il viaggio dovesse prevedersi una data diversa di arrivo al primo porto dichiarato di ingresso nella Comunità, i campi relativi alla “Entry Key” non dovrebbero essere modificati in quanto assumono il valore di chiave di identificazione univoca, utilizzata per le interconnessioni tra ENS e MMA.

Tali dati possono eventualmente essere modificati, ma è necessario accertarsi che vengano rettificate tutte le ENS relative a quella nave/aereo e che l’Entry key con i nuovi valori sia indicata nel successivo MMA (notifica d’arrivo).

Anche nel caso in cui l’ufficio italiano non sia il primo ufficio di ingresso del mezzo di trasporto nel territorio doganale della Comunità, ma un successivo porto/aeroporto del viaggio, previsto o meno nell’itinerario originale, nel MMA vanno indicati i dati della “Entry Key” definita al momento della costituzione del viaggio.

In caso di traffico RO-RO, la “Entry Key” da inserire nella ENS è quella relativa al mezzo attivo che attraversa la frontiera e pertanto vanno indicati i dati relativi al viaggio nave, come sopra descritto.

Dichiarazione Sommaria di Entrata (ENS), Rettifiche (RENS) e Diversione (DIV)

Saranno accettate esclusivamente le ENS, nel quale è indicato come ufficio doganale di 1° ingresso nella comunità un ufficio italiano e in tale circostanza gli operatori economici sono tenuti a inviare tali dichiarazioni al Sistema Telematico Doganale (STD).

Il soggetto responsabile per l’invio della ENS deve inviare un IDOC con record di testa a lunghezza fissa, che è identico per tutti i tipi di file inviati al servizio telematico doganale.

Il messaggio deve essere inviato utilizzando la tipologia di file ‘T’, già in uso per le dichiarazioni doganali non firmate digitalmente (ad es. dichiarazione d’importazione B1).

Al record di testa segue il messaggio composto a sua volta dal record testata e da uno o più record continuazione. La testata è costituita da una parte fissa seguita dal tracciato della "ENS". Il/i record di continuazione sono costituiti ognuno da una parte fissa seguita dal tracciato della "ENS1". In risposta alla trasmissione di una ENS il Servizio Telematico Doganale invia un messaggio ICNTRL di avvenuta ricezione della dichiarazione, contenente data, ora di elaborazione e il numero di messaggi elaborati. Dopo l'elaborazione della dichiarazione il sistema invia un messaggio di risposta IRISP, contenente il relativo MRN (Movement Reference Number).

Tale messaggio sarà disponibile anche per il vettore (o suo rappresentante), se è dichiarato nella ENS, ha un codice EORI valido, è un soggetto diverso rispetto a quello che ha inviato l'ENS ed è connesso al Servizio Telematico Doganale.

Si informerà il soggetto che presenta l'ENS e il vettore (o al suo rappresentante) nel caso in cui le merci non devono essere caricate sulla nave ('DO NOT LOAD').

La descrizione della merce (campo n° 8 del messaggio ENS1 - Continuazione del messaggio ENS) sarà valida anche la lingua inglese.

Possono essere effettuate delle richieste di rettifica di una ENS, per ottenere la modifica, la creazione e la cancellazione di dati della ENS. Le richieste di rettifica devono essere inviate allo stesso ufficio di primo ingresso, che provvede ad effettuare dei controlli di validità.